

Linee guida per la realizzazione
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

ALLEGATO C

Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami
di fine percorso (qualifica e diploma professionale)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio formazione

Posizione organizzativa integrazione dei sistemi formativi, definizione di standard di competenze e di profili professionali

Giugno 2021

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Sommario

PREMESSA	3
Parte prima DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI	4
1 MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI	5
1.1 Le competenze come riferimento per la valutazione	5
1.2 Condizioni di ammissione all'esame	5
2 MODELLO DI ESAME	6
2.1 Tipologie di prove	6
2.2 Sistema di valutazione dell'esame	7
3 COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLA COMMISSIONE	9
3.1 Costituzione e validità della Commissione	9
4 SESSIONI D'ESAME, TIPOLOGIA E CALENDARIZZAZIONE DELLE PROVE	10
5 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	10
6 INSEDIAMENTO, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE	10
7 ALLIEVI DISABILI O AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	11
8 SCRUTINIO DELL'ESAME FINALE	11
9 VERBALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI	12
10 PROVE SUPPLETIVE	12
11 RICORSI	12
12 COMPENSI	12
13 ATTESTATI	13
Parte seconda CRITERI PER CALCOLARE IL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE	14
1 SCHEDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI QUALIFICA	15
2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE	15
3 CREDITO FORMATIVO	16
3.1 Calcolo del punteggio della macroarea delle competenze di base	17
3.2 Calcolo del punteggio della macroarea delle competenze tecnico professionali	18
3.3 Calcolo del punteggio relativo alle eventuali attività ed esperienze extracurricolari	18
3.4 Calcolo del punteggio relativo agli aspetti comportamentali	18
4 ESEMPI DI CALCOLO	18

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

PREMESSA

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento degli Esami finali (Qualifica/Diploma professionale) a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito leFP). In particolare recepisce quanto riportato nell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di leFP approvato nella seduta del 20/02/14, nonché quanto definito a livello di sistema nazionale in materia di certificazione delle competenze¹.

L'esame di Qualifica/Diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard di Qualifica e Diploma della Figura e del Profilo regionale di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

In tal senso anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e di fine annualità) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari.

Il presente documento descrive gli standard minimi regionali per la predisposizione degli esami conclusivi dei percorsi e si propone come uno strumento operativo messo a disposizione delle Istituzioni che erogano l'offerta di leFP per la strutturazione in forma omogenea della prova finale.

Il documento si articola in due parti.

- PARTE PRIMA - Disposizioni sulle modalità di svolgimento degli esami di fine percorso: descrive il modello d'esame, le modalità di ammissione degli allievi, le modalità di costituzione e la composizione della Commissione d'esame, il sistema di valutazione, le modalità di svolgimento, di scrutinio e di verbalizzazione finale;
- PARTE SECONDA - Criteri per calcolare il punteggio di ammissione: fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione della scheda proposta per calcolare il punteggio di ammissione all'esame di ciascun allievo sulla base del credito formativo.

¹ Vedi D.lgs. n. 13/2013, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*; D.l. 30 giugno 2015, *Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*.

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Parte prima
DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

1 MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI

L'ammissione agli esami finali dei percorsi di Qualifica o di Diploma professionale è deliberata dall'équipe dei docenti formatori (Consiglio di Classe) dell'Istituzione formativa² sulla base di una valutazione complessiva del singolo allievo, in modo collegiale nell'ambito dello scrutinio di fine anno e si traduce in un giudizio di ammissione (Ammesso all'esame; Ammesso all'esame con voto del Consiglio di classe; Non ammesso all'esame) accompagnato da un punteggio compreso tra 0 e 55.

Il punteggio di ammissione si calcola sulla base di criteri descritti nella Parte seconda del presente documento relativamente alle seguenti componenti:

- risultati acquisiti nelle competenze tecnico professionali caratterizzanti la Figura/Profilo di riferimento;
- risultati acquisiti nelle competenze di base;
- crediti formativi acquisiti in altre esperienze di apprendimento;
- aspetti comportamentali.

1.1 Le competenze come riferimento per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti si riferisce sempre alle competenze e non agli ambiti/contesti/modalità di acquisizione (ambiti di insegnamento e disciplinari; aree o unità formative; tirocini curriculari; attività specifiche; ecc.) degli stessi. La valutazione di quanto acquisito nei tirocini curriculari concorre, assieme alle valutazioni di quanto acquisito nei contesti d'aula e di laboratorio, alla valutazione delle competenze.

1.2 Condizioni di ammissione all'esame

Per l'ammissione all'esame l'allievo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- aver frequentato almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, al netto degli esami finali;
- aver ottenuto un punteggio sufficiente nel comportamento;
- aver ottenuto un punteggio minimo per l'ammissione pari a 33;
- aver raggiunto almeno il livello base in tutte le competenze della Figura/ Profilo di riferimento.

Agli esami di Qualifica e Diploma professionale possono essere inoltre ammessi:

- gli allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno ottenuto in sede di scrutinio di fine anno una valutazione complessiva del percorso formativo pari o superiore a 33 punti. Le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni famigliari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi; in questo caso è necessaria l'autorizzazione della Regione;
- gli allievi che, pur non avendo raggiunto il livello base in non più di 3 competenze, hanno ottenuto in sede di scrutinio di fine anno una valutazione complessiva del percorso formativo pari o superiore a 33 punti. In questo caso l'ammissione viene deliberata in deroga dal Consiglio di classe;
- gli allievi che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa dei gravi e giustificati motivi già elencati nel punto precedente;
- gli allievi che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno superato la prova e pertanto non hanno ottenuto l'Attestato di Qualifica o di Diploma professionale.

² Compresa quelle scolastiche che erogano l'offerta di leFP in regime di sussidiarietà.

2 MODELLO DI ESAME

L'esame previsto al termine del percorso formativo rappresenta la modalità attraverso la quale si riscontra nell'allievo la presenza di requisiti educativi, culturali e professionali tali da garantire il conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale, titoli che attestano l'idoneità a svolgere una professione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale.

L'esame è articolato nelle seguenti tipologie di prove:

- prova situazionale
- prova multidisciplinare
- colloquio individuale

Tutte le prove ruotano attorno alle competenze professionali del profilo in oggetto, perché l'obiettivo è accertare se l'allievo è idoneo al titolo professionale e indicano i criteri utili per accertare il possesso delle competenze tenendo conto anche dell'autonomia e della responsabilità con cui il candidato affronta le diverse prove proposte.

2.1 Tipologie di prove

■ Per **PROVA SITUAZIONALE** si intende una prova pratica complessa che permetta di valutare la padronanza dell'allievo nello svolgere le prestazioni professionali più significative del processo lavorativo di riferimento³. Nello specifico la prova deve essere contestualizzata all'interno di una situazione problematica sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro e deve necessariamente essere finalizzata alla realizzazione di un prodotto o servizio caratterizzante il profilo professionale di riferimento.

In coerenza con quanto riportato nelle Linee guida, il modello di valutazione della prova si basa sull'osservazione delle prestazioni professionali (Standard professionale) in quanto ritenute indicatori esplicativi del livello delle competenze raggiunto dall'allievo al termine del percorso formativo (Standard formativo).

Vista la complessità della prova situazionale, al fine di facilitarne il processo di svolgimento e di valutazione, è utile suddividerla in una sequenza di compiti auto consistenti che rappresentano fasi significative all'interno del processo di svolgimento del compito richiesto, hanno un inizio e una fine ben definita e riconoscibile e sono finalizzati a produrre dei risultati intermedi tangibili che possono essere oggetto di valutazioni intermedie.

I compiti possono essere collegati a specifiche attività lavorative (di pianificazione, di esecuzione, di controllo e di recupero delle anomalie) caratterizzanti il processo di lavoro del profilo professionale di riferimento, possono prevedere l'integrazione delle competenze culturali di base nella risoluzione di problemi lavorativi (es. Competenza matematico, scientifico tecnologica nell'esecuzione di calcoli di tipo professionale) e, infine, possono prevedere momenti di riflessione sul lavoro svolto durante la prova (es. per spiegare alla Commissione eventuali scelte operate). I compiti infine possono prevedere attività individuali o di gruppo.

³ L'Accordo approvato nella conferenza delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20/2/2014 (articolo 2 lettera d comma 1) stabilisce che la prova situazionale deve avere ad oggetto le competenze professionali caratterizzanti il profilo, quindi non necessariamente tutte. In particolare dovranno essere accertate le competenze prendendo a riferimento l'allegato al repertorio dei profili regionali nel tempo vigente "Indicazioni per la progettazione degli esami finali".

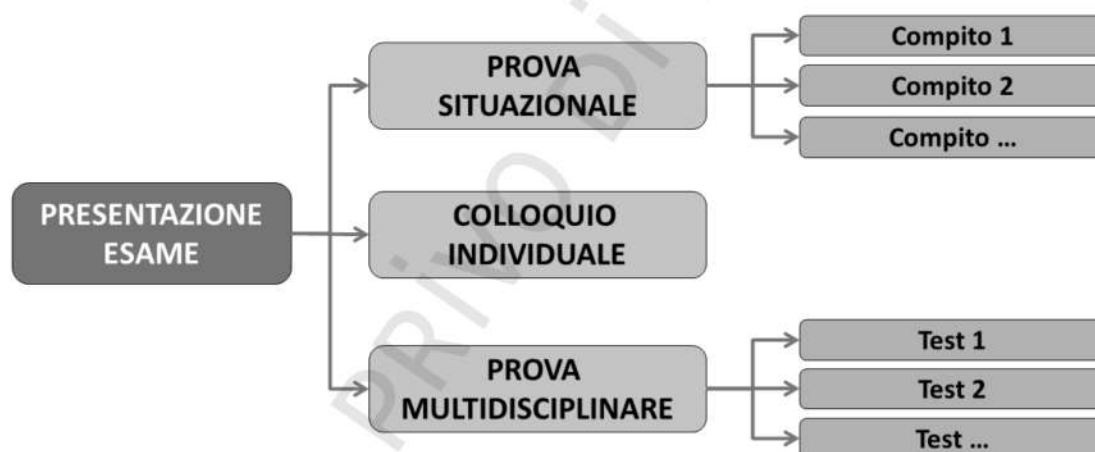
Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

■ Per **PROVA MULTIDISCIPLINARE** si intende l'insieme dei test utili a valutare le competenze di base che non è stato possibile integrare nella prova situazionale, ma che è comunque opportuno valutare. Viene lasciata libertà ad ogni singola Istituzione formativa di decidere quante e quali competenze coinvolgere in tale prova, fermo restando che durante l'esame siano verificate tutte le competenze di base, o all'interno della prova situazionale o all'interno della prova multidisciplinare.

È comunque opportuno fare in modo che il contenuto dei test sia collegato/curvato alla Figura e al Profilo professionale oggetto della Qualifica/Diploma e che i quesiti siano di tipo applicativo. A tal proposito si consiglia l'adozione del modello OCSE/PISA nella strutturazione dei quesiti.

■ Per **COLLOQUIO INDIVIDUALE** si intende una prova orale finalizzata in modo specifico alla valutazione della competenza di cittadinanza e alla messa a punto del proprio progetto di vita e professionale anche mediante la discussione di un elaborato preparato dall'allievo prima dell'esame (project work, relazione stage, tesina). Si precisa che per la stesura dell'elaborato è opportuno garantire a ciascun allievo pari opportunità nell'utilizzo della strumentazione necessaria, in altre parole è opportuno che essa venga realizzata all'interno dell'Istituzione e in orario formativo e non a casa.

Schema riepilogativo della struttura dell'esame finale:



Infine si ricorda che dovranno essere accertate le competenze prendendo a riferimento l'allegato al Repertorio dei profili regionali nel tempo vigente "Indicazioni per la progettazione degli esami finali".

2.2 Sistema di valutazione dell'esame

In questa parte viene descritto in forma schematica il sistema di valutazione adottato per la valutazione ponderata delle prove d'esame e in generale per assegnare ad ogni allievo la valutazione finale dell'intero percorso di qualificazione. Il sistema prevede una strutturazione su più livelli che specificano le modalità di composizione e il peso dei singoli elementi costituenti la valutazione finale, così come da schema seguente:

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

	I Livello		II Livello		III Livello	
	Composizione	Punti	Composizione	Peso indicativo	Composizione indicativa	Peso
Valutazione finale	Valutazione esame	45	Prova situazionale	60%	Compito 1	
					Compito 2	
					Compito n	
			Prova multidisciplinare	30%	Test 1	
					Test 2	
					Test n	
	Colloquio individuale			10%		
	Giudizio ammissione	55				

Al **I Livello** vengono riportati gli elementi caratterizzanti la valutazione finale della qualifica composta da: giudizio di ammissione e valutazione dell'esame. **I punti di questo livello per l'esame di qualifica o di diploma professionale non possono essere modificati rispetto a quelli indicati nello schema.**

Al **II Livello** troviamo gli elementi che specificano la composizione della valutazione dell'esame articolata rispetto alle seguenti tipologie di prove:

- prova situazionale
- prova multidisciplinare
- colloquio individuale.

I pesi di queste prove sono stabiliti da ogni singola Istituzione formativa in funzione dell'esame elaborato, fatto salvo che il peso della prova situazionale deve essere almeno pari al 50% del totale delle prove previste⁴.

Al **III livello** troviamo gli elementi che specificano da un lato la composizione della valutazione della prova situazionale e dall'altro la valutazione della prova multidisciplinare. Rispetto alla prova situazionale si suggerisce di articolarla in compiti e di assegnare ad ogni compito un peso percentuale coerente con la rispettiva complessità, facendo in modo che la somma dei pesi dia 100 (cento). Tenendo conto di questo si suggerisce di impostare la valutazione di ogni singolo compito su una scala di 100 e utilizzare i pesi assegnati ai compiti per ponderare la valutazione della prova situazionale. Lo stesso schema viene proposto per i test costituenti la prova multidisciplinare (ogni singolo test viene valutato su una scala di 100). Il colloquio individuale viene anch'esso valutato in centesimi e contribuirà con il peso stabilito nel calcolo della valutazione finale.

⁴ Vedi Articolo 2, lettera d) comma 4 dell'Accordo fra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale del 20/02/14.

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

3 COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLA COMMISSIONE

La Commissione dell'esame conclusivo dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale è composta da un Presidente e da 3 membri interni⁵ designati dall'Istituzione formativa di cui 1 scelto tra docenti formatori non coinvolti nel percorso formativo e/o in azioni di promozione, sviluppo, ricostruzione, documentazione delle competenze. Ciò al fine di soddisfare il requisito della terzietà dell'Organo collegiale⁶. I nominativi designati dall'Istituzione formativa devono essere comunicati alla Regione almeno 45 giorni prima della data d'esame.

Fermo restando la composizione numerica di cui sopra, previo accordo fra le Istituzioni, è consentito che uno dei 3 membri interni sia scelto:

- tra i docenti formatori di un altro percorso di leFP, compresi quelli attivati dalle Istituzioni scolastiche in regime sussidiario, e riferito alla medesima Area Economico Professionale;
- nel caso nel gruppo classe ci sia un numero significativo di allievi che intende proseguire gli studi in un percorso di Istruzione, tra i docenti dell'Istituzione scolastica di destinazione al fine di agevolare il processo di riconoscimento dei crediti formativi nel successivo eventuale passaggio.

Inoltre, le Commissioni possono:

- essere integrate con la presenza di esperti delle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, in numero massimo di 2, sono designati dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali; gli esperti possono presenziare anche solo ad alcune prove di loro interesse e non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);
- avvalersi di ulteriori docenti del percorso di leFP per il supporto alla gestione di specifiche fasi (quali, ad esempio, la somministrazione, il presidio, la correzione) necessarie per l'espletamento delle diverse tipologie di prova previste dall'articolazione dell'esame; i docenti esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);
- avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha/hanno seguito l'allievo/gli allievi durante il corso; il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Possono partecipare altresì, in veste di osservatori esterni, esperti nominati dalla Regione ai fini della valutazione del sistema.

3.1 Costituzione e validità della Commissione

L'insediamento della Commissione richiede la presenza del Presidente e dei 3 commissari. In caso di assenza temporanea di uno dei membri durante lo svolgimento dell'esame, le condizioni minime per la validità delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente o suo sostituto designato e di due Commissari, di cui uno in posizione di terzietà, per un totale minimo di tre persone.

Il Presidente sovrintende all'organizzazione e alla realizzazione dell'esame finale. Il Presidente, in sede di costituzione della Commissione o nel corso dell'esame, ha la facoltà di nominare nuovi commissari al posto di quelli preventivamente comunicati alla Regione, qualora questi ultimi non potessero essere presenti per cause di forza maggiore o per accertata incompatibilità.

Il Presidente è nominato dalla Regione tra i dipendenti in servizio o quelli in stato di quiescenza. La Regione provvede ad inoltrare la comunicazione della nomina alle Istituzioni formative interessate.

⁵ Con il termine "interni" si intende il personale che lavora all'interno della Istituzione formativa con una qualsiasi forma contrattuale e che ricopre un ruolo operativo (formatore, tutor, coordinatore, direttore) nell'Istituzione stessa.

⁶ Vedi tab. 1 e tab. 4, punto 4, allegato 5 del citato D.l. 30 giugno 2015: la "terzietà" è garantita dalla presenza di soggetti che non hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze degli alunni, in proporzione almeno paritetica rispetto a quelli che hanno svolto tali attività.

La Commissione è costituita, di norma, in relazione ad un solo percorso di Qualifica o Diploma. Previa autorizzazione da parte della Direzione centrale competente della Regione, è possibile l'accorpamento di più percorsi all'interno di una stessa sede. In tal caso la Commissione prevede un unico Presidente e si articola in sottocommissioni di 3 membri per percorso, di cui almeno 1 scelto sempre tra docenti formatori non coinvolti nello stesso, che affiancano il Presidente, integrate da eventuali esperti. Il Presidente deve necessariamente presenziare la riunione preliminare, il colloquio, lo scrutinio e le fasi conclusive della sessione d'esame. Tali operazioni dovranno pertanto essere calendarizzate in fasi temporali non sovrapposte qualora un unico Presidente presieda più Commissioni d'esame.

I 3 membri delle singole commissioni nominati dall'Istituzione formativa durante l'intera durata dell'esame non possono far parte contemporaneamente di altre commissioni o svolgere altre attività, in quanto dedicati a tempo pieno al ruolo di Commissari d'esame.

4 SESSIONI D'ESAME, TIPOLOGIA E CALENDARIZZAZIONE DELLE PROVE

Le date di insediamento delle Commissioni sono definite e comunicate dalla Regione su proposta dell'Istituzione formativa. Le prove di accertamento finale si svolgono in un'unica sessione della durata massima di 3 giorni. Non sono proponibili per le prove finali le giornate festive. Per le prove finali non sono previste prove di appello, salvo in caso di ricorsi.

Tutte le attività previste dall'esame (insediamento Commissione, svolgimento prove, correzioni, scrutinio finale e comunicazione dell'esito agli allievi) devono essere ricomprese all'interno delle ore previste (min 16 - max 24). Si sottolinea comunque che le attività di scrutinio e comunicazione dell'esito agli allievi da parte della Commissione si devono concludere entro e non oltre l'ultimo giorno previsto per lo svolgimento dell'esame finale.

5 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'espletamento delle operazioni d'esame, l'Istituzione formativa predispone e mette a disposizione della Commissione:

- un documento di presentazione del percorso realizzato, contenente le seguenti sezioni: descrizione del profilo professionale di riferimento; tabella con il numero delle ore effettivamente svolte nei diversi moduli dell'intero percorso formativo; elenco degli allievi con esito formativo (ammesso all'esame, ammesso con voto di Consiglio, non ammesso, dimesso durante il percorso) e l'insieme delle schede di ammissione all'esame riferite a ciascun allievo;
- il fascicolo d'esame strutturato sulle tre prove previste;
- la specifica documentazione relativa agli allievi con disabilità certificata, agli allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) o allievi che presentano casi particolari di malattia e di impedimento per i quali verrà predisposto un fascicolo personalizzato che include prove equipollenti e alternative, nonché la previsione di eventuali condizioni e misure dispensative e compensative per l'effettuazione delle prove.

6 INSEDIAMENTO, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Il Presidente di Commissione, all'atto di insediamento, in riunione preliminare procede alla verifica della documentazione relativa alla designazione e all'identità dei componenti della Commissione e degli eventuali esperti aggregati, nonché della completezza e congruità della documentazione prodotta dall'Istituzione formativa. Il Presidente verifica inoltre l'assenza dei requisiti di incompatibilità: a tal fine acquisisce da parte di tutti i componenti della Commissione la relativa dichiarazione all'interno della quale viene dichiarata l'assenza di vincoli di parentela fino al secondo grado.

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

In caso di incompatibilità o irregolarità adotta i necessari provvedimenti, tra i quali la nomina di nuovi commissari, l'eventuale sospensione della sessione d'esame o l'eventuale riconvocazione della Commissione, con relativa comunicazione alla Regione.

La Commissione, validamente costituita, procede quindi a:

- verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
- esaminare la documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
- acquisire il fascicolo "Esame di Qualifica/Diploma professionale" predisposto dall'Istituzione formativa;
- garantire la corretta somministrazione delle prove previste, in particolare, tenendo conto del fatto che alcune prove per esigenze organizzative possono svolgersi in contemporanea, per ogni prova deve essere garantita la presenza di almeno 1 commissario; inoltre, il colloquio individuale deve essere svolto alla presenza di tutta la Commissione, fatto salvo il caso eccezionale in cui 1 commissario sia impegnato nel presidio di un'altra prova che si svolge in contemporanea.

La correzione delle singole prove deve essere svolta dai singoli componenti della Commissione, con l'eventuale supporto di ulteriori docenti esperti di cui la Commissione si avvale. Il voto proposto a seguito della correzione viene adottato collegialmente dalla Commissione.

7 ALLIEVI DISABILI O AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per gli allievi disabili certificati è possibile predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto standard di quelle ordinarie) o alternative (riferite ad una programmazione individualizzata che non corrisponde al livello e all'ambito dei contenuti standard). Le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o alternative devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente, cui sarà altresì allegata copia delle prove.

Le prove equipollenti sono funzionali al rilascio di un Attestato di Qualifica o di Diploma professionale. Le prove alternative sono funzionali al rilascio di un Attestato di competenze.

Per gli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento certificati, nell'organizzazione delle prove devono essere previste le misure compensative, quali il ricorso a tempi più lunghi e/o l'utilizzo di specifica strumentazione informatica ed apparecchiature qualora siano già state impiegate nelle verifiche e dispersive valutate in base all'entità ed al profilo delle difficoltà.

8 SCRUTINIO DELL'ESAME FINALE

Al termine delle operazioni di correzione degli elaborati e di svolgimento dei colloqui orali, la Commissione si riunisce per lo scrutinio finale e l'espletamento degli adempimenti finali d'esame. Allo scrutinio finale possono partecipare anche gli eventuali esperti e insegnanti di sostegno; questi ultimi hanno solo funzioni di supporto alle eventuali richieste della Commissione, che è l'unica legittimata ad esprimere il giudizio finale.

La valutazione e la determinazione finale del punteggio espresso in 100mi (centesimi) sono formulate sulla base della somma del voto di ammissione (max 55/100) e del voto d'esame (max 45/100). Il voto minimo per ottenere l'idoneità è pari a 60/100 (voto finale).

La determinazione finale complessiva del punteggio in centesimi e relativa all'attribuzione dell'Attestato di Qualifica o del Diploma professionale è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Se un allievo non sostiene tutte le prove d'esame non può risultare idoneo.

9 VERBALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Contestualmente allo svolgimento delle diverse operazioni dell'esame di Qualifica/Diploma, la Commissione procede alla compilazione del verbale, nel quale vengono riportati, nelle specifiche sezioni e campi, i seguenti elementi:

- composizione della Commissione;
- modalità e criteri di elaborazione di prove anche equipollenti o alternative (e l'eventuale adozione di misure compensative e/o dispensative);
- determinazioni assunte in sede di scrutinio di punteggi finali in centesimi e di attribuzione della Qualifica o Diploma. Nello specifico il punteggio di ammissione da 0 a 55 punti va inserito nella colonna "Valutazione percorso formativo"; il punteggio dell'esame da 0 a 45 punti va inserito nella colonna "Valutazione prova esame"; la "Valutazione finale" in 100mi è data dalla somma di "Valutazione percorso formativo" e "Valutazione prova esame";
- motivazioni per esteso che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità per gli allievi non qualificati o diplomati.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente verifica la completezza e correttezza del verbale e lo sottoscrive unitamente al rappresentante dell'istituzione formativa o suo delegato. Il Presidente e per la parte riservata allo scrutinio anche i membri della Commissione possono riportare nello spazio "Eventuali note ed osservazioni" annotazioni riguardanti eventuali anomalie o altro.

Il verbale nella sua versione in originale viene inviato alla Regione assieme a una copia dell'intero fascicolo d'esame, comprensivo di eventuali allegati. La documentazione relativa alle prove svolte dagli allievi (es. test compilati) deve essere tenuta agli atti delle Istituzioni formative, assieme alla riproduzione (su carta mediante fotocopiatrice, digitale mediante scanner) del verbale d'esame inviato alla Regione.

Le valutazioni finali dell'esame di Qualifica/Diploma professionale sono pubblicate all'albo delle comunicazioni o sul sito dell'Istituzione Formativa.

Qualora le valutazioni riguardino allievi disabili o allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento negli Attestati finali di qualifica e diploma professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

10 PROVE SUPPLETIVE

In casi documentati di malattia o di impedimento di particolare gravità da parte del candidato, il Rappresentante Legale dell'Istituzione Formativa chiede alla Regione la fissazione di una seconda sessione d'esame. In questi casi la durata minima dell'esame può essere pari a 8 ore.

11 RICORSI

I ricorsi avverso gli atti conclusivi delle Commissioni d'esame possono essere presentati esclusivamente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o in via straordinaria al Capo dello Stato ai sensi della normativa vigente.

12 COMPENSI

Ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici regionali dei percorsi triennali, di quarta annualità e quadriennali in quanto dipendenti della Amministrazione regionale non spetta alcun compenso.

⁷ Si ricorda che il punteggio di ammissione è riferito alle competenze e ricomprende le valutazioni relative agli apprendimenti acquisiti nelle attività d'aula, di laboratorio, nel tirocinio curricolare e relative a eventuali crediti formativi extracurricolari.

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

Ai Presidenti delle Commissioni qualora scelti tra il personale regionale in quiescenza spetta un'indennità oraria pari a 10 EUR per al massimo otto ore nella giornata. Agli stessi è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali. Agli altri componenti della Commissione designati dall'Istituzione formativa compete soltanto il compenso previsto per il loro ruolo all'interno della medesima.

Agli eventuali componenti aggiuntivi della Commissione (esperti, ulteriori docenti, docenti di sostegno), qualora non aventi un contratto in essere con l'Istituzione formativa al momento dell'esame, può essere corrisposta un'indennità oraria avente come limite massimo quanto definito dal CCNL dell'Istituzione formativa relativamente al livello corrispondente a docente formatore, per al massimo otto ore nella giornata.

In ogni caso le spese connesse all'organizzazione degli esami di Qualifica/Diploma professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

13 ATTESTATI

I modelli di Attestati finali di Qualifica e Diploma professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente e recepiti a livello regionale con apposito decreto.

Per coloro che interrompono il percorso formativo prima del conseguimento della Qualifica o del Diploma, ovvero per coloro che non sono ammessi all'esame finale o non sono giudicati idonei alla fine dell'esame, è previsto, a richiesta dell'interessato, il rilascio di un'attestazione delle competenze acquisite, secondo il modello dell'Attestato di competenze, previsto dalla normativa vigente e recepito a livello regionale con apposito decreto.

Le Istituzioni formative provvedono alla predisposizione degli Attestati ai fini della loro vidimazione da parte della Regione e della successiva consegna agli allievi interessati.

Gli Attestati di competenza non necessitano della vidimazione da parte della Regione.

Gli Attestati di Qualifica e Diploma professionali rilasciati ad allievi maggiorenni a conclusione di un percorso di leFP devono essere perfezionati con l'apposizione della marca da bollo. Si precisa che sull'Attestato rilasciato ad allievi minorenni è necessario indicare il motivo dell'esenzione (Esente bollo ex Risoluzione Ag. Entrate n. 142 del 04/10/2005).

Copia degli Attestati deve essere conservata, anche in formato digitale, agli atti dell'Istituzione formativa. Gli Attestati sono documenti "unici"; le copie consegnate agli aventi diritto devono pertanto essere siglate e timbrate su ogni foglio, al fine di renderne impossibile ogni illegittima duplicazione.

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Parte seconda
CRITERI PER CALCOLARE IL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

1 SCHEDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI QUALIFICA

Allo scopo di omogeneizzare la fase di ammissione all'esame finale viene proposto l'utilizzo della scheda allievo nel formato sotto riportato. In tale scheda vengono riassunte tutte le informazioni necessarie al Consiglio di classe per determinare l'ammissione dell'allievo e il calcolo del relativo punteggio. La figura seguente illustra un esempio di scheda.

SCHEDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI DIPLOMA PROFESSIONALE	Anno formativo: 2020-21		Profilo professionale: TECNICO DELL'ACCONCIATURA				Codice	
	Allievo/a:		Nato/a il		Durata corso:		Frequenza:	
	Residente a:		Durata esame:		Pari al:		Sedi stage:	
	Macroarea COMPETENZE DI BASE							
	AREA	COMPETENZE	N	B	I	A	Punti	Max
	LINGUISTICA COMUNICAZIONE	A Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti ... Selezionare e utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale ...					0,0	22
	LINGUISTICA STRANIERA	B Utilizzare i codici anche settoriali della lingua straniera					0,0	3
	MATEMATICO SCIENTIFICA TECNOLOGICA	C Rappresentare la realtà e risolvere situazioni problematiche di vita e del proprio settore professionale avvalendosi degli strumenti matematici fondamentali e sulla base di modelli e metodologie scientifiche					0,0	5
	STORICO GEOGRAFICO GIURIDICO ECONOMICO	D Utilizzare nel proprio ambito professionale i principali strumenti e modelli relativi all'economia, alla gestione aziendale e ... Riconoscere gli aspetti caratteristici, le tendenze evolutive, i limiti e le potenzialità di crescita del sistema socio-economico ...					0,0	4
	DIGITALE	E Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali					0,0	3
CITTADINANZA	F Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, secondo i principi della Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell'ambiente e delle diverse identità culturali					0,0	2	
Macroarea COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI								
LIVELLO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI (comprensive dell'esperienza di stage aziendale)	N	B	I	A	Punti	Max	
Completo	1 GESTIONE OPERATIVA DEL SALONE DI ACCONCIATURA					0,0	2	
Completo	2 PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DI ACCONCIATURA IN FUNZIONE DEL CLIENTE					0,0	3	
Esteso	3 DETERSIONE E TRATTAMENTI SPECIFICI DEI CAPELLI					0,0	2	
Parziale	4 ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI SUI CAPELLI					0,0	5	
Esteso	5 ESECUZIONE DELLA MESSA IN PIEGA DEI CAPELLI					0,0	5	
Completo	6 ACCONCIATURE CON INTRECCI, RACCOLTI E POSTICCI					0,0	5	
Parziale	7 TAGLIO DEI CAPELLI					0,0	5	
Parziale	8 PROGETTAZIONE, RASATURA E TAGLIO DELLA BARBA					0,0	4	
Parziale	9 PREDISPOSIZIONE. GESTIONE E CURA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO					0,0	2	
Macroarea CREDITI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI								
Elenco crediti riconosciuti:		No	1	2	3	Punti	Max	
						0,0	3	
Macroarea COMPORTEMENTO								
Voto		5	6	7	8	9	10	
PUNTEGGIO DI AMMISSIONE = 0		Note finali:						

2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE

Il punteggio di ammissione all'esame di Qualifica e Diploma è determinato dalla somma del credito formativo e può essere al massimo pari a 55 punti. Il punteggio minimo per l'ammissione è fissato a 33 punti. La determinazione del punteggio di ammissione è compito esclusivo del Consiglio di classe. Il punteggio di ammissione è un numero intero, gli eventuali valori decimali risultanti da calcoli intermedi verranno arrotondati all'intero immediatamente superiore solo nel calcolo finale del punteggio di ammissione.

3 CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo è determinato dalla somma dei punti assegnati in base ad una valutazione complessiva dei risultati di apprendimento raggiunti nelle diverse competenze durante tutto il percorso; in particolare:

- ai risultati di apprendimento raggiunti nella macro-area delle competenze di base;
- ai risultati di apprendimento raggiunti nella macro-area delle competenze tecnico professionali;
- al voto relativo agli aspetti comportamentali.

È riservata all'autonomia delle Istituzioni l'eventuale scelta di dare rilievo autonomo, anche in termini di punteggio, alle risorse personali o di comprendere tale valutazione nell'ambito delle competenze degli SA o del comportamento.

In una logica di valutazione delle singole competenze è possibile che una determinata competenza venga raggiunta anche nel primo o nel secondo anno, per tale competenza quello risulta il momento in cui viene registrata la sua acquisizione.

Il credito formativo prende in considerazione anche la valutazione degli apprendimenti riconducibili agli SA acquisiti in attività e esperienze extracurricolari svolte dallo studente che possono essere considerate formative per il proprio percorso di crescita personale, quali in particolare:

- attività artistiche e culturali che contribuiscono allo sviluppo delle capacità espressive e comunicative (es. teatro, danza, musica, canto, fotografia, pittura) sia mediante la frequenza di corsi che la partecipazione ad associazioni o gruppi regolarmente costituiti;
- attività di volontariato, di solidarietà o di cooperazione che contribuiscono allo sviluppo della responsabilità civile e sociale (es. assistenza ad anziani e a portatori di handicap, donazione del sangue, partecipazione ad attività di protezione civile);
- certificazioni informatiche (es. ECDL) e linguistiche, rilasciate da enti legalmente riconosciuti a livello internazionale, nazionale o regionale, che contribuiscono a sviluppare la sensibilità verso il concetto di certificazione delle competenze acquisite;
- attività lavorative vere e proprie che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali e della capacità di integrazione in contesti aziendali (es. tirocini formativi estivi);
- attività sportive promosse da società e associazioni regolarmente costituite che contribuiscono alla formazione della personalità e delle competenze relazionali (rispetto delle regole, concentrazione, resistenza alla fatica, lealtà);
- attività complementari ed integrative della didattica curricolare organizzate dall'Istituzione formativa (es. partecipazione a concorsi ed eventi esterni, frequenza di percorsi di integrazione extracurricolari, stage formativi all'estero).

I crediti formativi determinano il punteggio di ammissione da un minimo di 33 punti fino ad un massimo di 55 punti.

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

3.1 Calcolo del punteggio della macroarea delle competenze di base

Alla macroarea delle competenze di base viene assegnato un punteggio massimo di 22 punti. Questi punti vengono suddivisi secondo la seguente tabella, comune a tutti i profili professionali, nella quale sono indicati i punteggi massimi assegnabili ai seguenti blocchi di competenza:

Competenze	Punti max
alfabetiche funzionali – comunicazione	5
Linguistica	3
matematiche, scientifiche e tecnologiche	5
storico-geografico-giuridiche ed economiche	4
Digitale	3
Cittadinanza	2

I formatori coinvolti anche in modo collegiale nell'insegnamento delle competenze ne stabiliscono il livello raggiunto utilizzando una scala definita dalla seguente tabella. In particolare, nella terza colonna della tabella, viene indicata la percentuale dei punti associati alle competenze attribuibili in base al livello raggiunto dall'allievo. Ad esempio, ad un allievo che ha raggiunto il blocco di competenze "matematiche, scientifiche e tecnologiche" a livello base (B), verranno attribuiti X punti, pari al 60% dei X punti assegnabili al massimo a tale blocco.

LIVELLI	DESCRIZIONE	PUNTI
N	Competenza non raggiunta	0 punti
B = BASE	Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali	60% dei punti assegnati alla competenza di riferimento
I = INTERMEDIO	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite	80% dei punti assegnati alla competenza di riferimento
A = AVANZATO	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli	100% dei punti assegnati alla competenza di riferimento

3.2 Calcolo del punteggio della macroarea delle competenze tecnico professionali

Alla macroarea delle competenze tecnico professionali viene assegnato un punteggio massimo di 33 punti. Questi punti vengono suddivisi in base alle QPR caratterizzanti il processo lavorativo del profilo di riferimento e assegnando a ciascuna competenza un punteggio massimo attribuibile.

I formatori coinvolti nell'insegnamento delle singole QPR professionali ne stabiliscono il livello raggiunto utilizzando la stessa scala descritta nella tabella sopra presentata relativamente alle competenze di base e la stessa logica di attribuzione dei punti.

3.3 Calcolo del punteggio relativo alle eventuali attività ed esperienze extracurricolari

Il Consiglio di classe procede alla valutazione e alla eventuale attribuzione del punteggio sulla base delle evidenze presentate dallo studente (dichiarazioni, attestati, certificazioni) e dei parametri individuati dal Collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di classe e in relazione agli obiettivi educativi, culturali e professionali propri del percorso formativo interessato.

Il punteggio massimo assegnabile è 3 e viene assegnato solo se la somma dei punteggi delle macroaree delle competenze di base, tecnico professionali e degli aspetti comportamentali è almeno pari a 33 punti, concorrendo alla formazione del punteggio di ammissione fino al raggiungimento massimo dei 55 punti. Le attività ed esperienze extracurricolari riconosciute devono essere indicate sulla scheda di ammissione all'esame.

3.4 Calcolo del punteggio relativo agli aspetti comportamentali

Agli aspetti comportamentali viene assegnato un punteggio massimo di 4 punti. Tenendo presente che per l'ammissione all'esame è necessario aver raggiunto la sufficienza (voto almeno pari a 6) negli aspetti comportamentali, questi punti vengono assegnati sulla base del voto intero in decimi stabilito dal Consiglio di classe secondo la seguente tabella:

Voto	Punti
6	0
7	1
8	2
9	3
10	4

I punti relativi agli aspetti comportamentali concorrono alla formazione del punteggio di ammissione fino al raggiungimento massimo dei 55 punti.

4 ESEMPI DI CALCOLO

Caso 1: Tutte le competenze di base raggiunte a livello base (B) = 13,2 punti; tutte le competenze tecnico professionali raggiunte a livello base (B) = 19,8 punti; voto sugli aspetti comportamentali pari a 6 = 0 punti e nessuna attività o esperienza extracurricolare.

Punteggio di ammissione = 33 punti - Allievo ammesso

Caso 2: Competenze di base = 14,2 punti; Competenze tecnico professionali = 20,4 punti; voto sugli aspetti comportamentali pari a 8 = 2 punti e nessuna attività o esperienza extracurricolare.

Allegato C - Standard minimi regionali per la predisposizione degli esami di fine annualità e di fine percorso (qualifica/diploma professionale)

Punteggio di ammissione = 36,6 arrotondato a 37 punti - Arrotondato all'intero superiore solo nel calcolo finale

Caso 3: Somma dei punteggi delle macroaree delle competenze di base, delle competenze tecnico professionali e degli aspetti comportamentali = 32 punti; Punteggio per le attività e le esperienze extracurricolari = 2 punti

Punteggio di ammissione = 32 - Allievo non ammesso in quanto non ha raggiunto i 33 punti nelle macroaree delle competenze di base e tecnico professionali e negli aspetti comportamentali

Caso 4: Somma dei punteggi delle macroaree delle competenze di base, delle competenze tecnico professionali e degli aspetti comportamentali = 54 punti; Punteggio per le attività e le esperienze extracurricolari = 3 punti

Punteggio di ammissione = 55 - Il massimo punteggio ottenibile in fase di ammissione